

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 46 DEL 16/05/1994
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 61 DEL 24/07/1995
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 15 DEL 26/02/2001
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 9 DEL 21/02/2005

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Art. 1 Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Art. 2 Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 3 Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 4 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 5 Concessione e/o autorizzazione
- Art. 6 Occupazioni d'urgenza
- Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 9 Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Art.10 Obblighi del concessionario
- Art. 11 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Art.12 Classificazione del Comune
- Art.13 Suddivisione del territorio in categorie
- Art.14 Tariffe
- Art.15 Soggetti passivi
- Art.16 Durata dell'occupazione
- Art.17 Criterio di applicazione della tassa
- Art.18 Misura dello spazio occupato
- Art. 9 Passi carrabili
- Art. 20 Autovettura per trasporto pubblico
- Art. 21 Distributori di carburante
- Art.22 Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Art. 23 Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
- Art. 24 Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari
- Art. 25 Maggiorazioni della tassa
- Art. 26 Riduzioni della tassa permanente
- Art. 27 Passi carrabili - Affrancazione della tassa
- Art. 28 Riduzione tassa temporanea
- Art. 29 Esenzione della tassa
- Art. 30 Esclusione dalla tassa
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Versamento della tassa
- Art. 33 Rimborsi
- Art. 34 Ruoli Coattivi
- Art. 35 Norme transitorie
- Art. 36 Contenzioso
- Art. 37 Funzionario responsabile
- Art. 38 Tassa smaltimento giornaliera
- Art. 39 Entrata in vigore

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Provincia di Venezia

**REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Articolo 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione.

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non e' necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle Leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. La domanda dovrà contenere l'indicazione che l'interessato si assume l'obbligo di pagare le spese relative all'istruttoria della pratica secondo quanto stabilito dal competente ufficio.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Articolo 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

Articolo 4

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito la svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Articolo 5

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune (norma che vale esclusivamente per i Comuni con oltre 10.000 abitanti).
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 7 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
8. Le istruttorie per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni saranno espletate dai competenti uffici comunali nell'ambito delle rispettive competenze. Contestualmente al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni da parte del competente ufficio dovrà esserne trasmessa copia all'ufficio tributi.

Articolo 6

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni

d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuova Codice della Strada.

Articolo 7

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta per le occupazioni temporanee, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Articolo 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini previsti dall'atto nel caso di occupazione permanente e nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Articolo 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese

Articolo 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Articolo 12

Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 13

Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del predetto D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in 3 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.
2. *Le nuove aree, in attesa di nuova deliberazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria, se non comprese in zone con aree già classificate.*
3. *Ai soli fini della classificazione delle aree pubbliche, le vie, strade, piazze interessate allo svolgimento della Fiera di Santo Stefano, vanno tutte parimenti considerate in 1^a categoria. (2)*

Articolo 14

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^a gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - I categoria 100 per cento;
 - II categoria 50 per cento;
 - III categoria 30 per cento;

Articolo 15 **Soggetti passivi**

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Articolo 16 **Durata dell'occupazione**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - si considerano **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Articolo 17 **Criterio di applicazione della tassa**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa e' commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa e' commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle 3 categorie di cui all'art. 13 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di Legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Articolo 18 **Misura della spazio occupato**

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Articolo 19 **Passi carrabili**

Abrogato (3)

Articolo 20 **Autovettura per trasporto pubblico**

Abrogato (4)

Articolo 21

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 22

Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguentemente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 23

Occupazioni temporanee

Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - fino a 12 ore - riduzione del 50 per cento;
 - oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa e' determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.
4. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10% sia per l'occupazione temporanea che permanente (art. 42 comma 5).

Articolo 24

Occupazione sottosuolo e soprassuolo

Casi particolari

1. Ai sensi degli art. 46, comma 1 e art. 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa e' determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.
2. *Ai sensi dell'art. 47, comma 2bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica. (5)*

Articolo 25
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 26 (6)
Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) Ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 33 per cento.
 - b) Ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
 - c) *Abrogato*
 - d) *Abrogato*
 - e) *Abrogato*
 - f) *Abrogato*
 - g) *per le occupazioni realizzate da esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi è prevista una riduzione della tariffa del 50%.*

Articolo 27
Passi carrabili
Affrancazione dalla tassa

Abrogato (7)

Articolo 28
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:

comma 1 Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 50 per cento;

comma 2/c Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 33 per cento;

comma 3 Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;

comma 5 Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

comma 5 ed art. 42, comma 5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

comma 7 Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;

comma 8 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;

comma 6 bis Le tariffe per le occupazioni realizzate per esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Articolo 29 Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) Occupazioni effettuate dalla Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici ed Enti non commerciali per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e da organizzazioni senza scopo di lucro; *(1 - modificato con delibera del C.C. n. 15 del 26/02/2001)*
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione a successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
- 1bis. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:*
 - a) i passi carrabili;*
 - b) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;*
 - c) le occupazioni permanenti o temporanee di spazi ed aree pubbliche quando l'importo della tassa corrispondente è uguale o inferiore a € 10,00. (8)*
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 30 Esclusioni dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
3. Ai sensi dell'art. 44, comma 7, la tassa non é dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Articolo 31 **Sanzioni e interessi (9)**

1. *Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si fa riferimento ai D.lgs. 471, 472, 473 del 18/12/97 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai criteri approvati dal Consiglio comunale.*
2. *Gli interessi per la riscossione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche sono dovuti, per semestre compiuto, nelle misure previste con deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.*

Articolo 32 **Versamento della tassa**

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo del conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Articolo 33 **Rimborsi**

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. *Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, per ogni semestre compiuto, nelle misure previste con deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.*
(10)

Articolo 34 **Riscossione coattiva (11)**

1. *La riscossione coattiva della tassa viene effettuata in base alle modalità stabilite dal regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.*
2. *Si applica l'art. 2752 del codice civile."*

Articolo 35 **Norme transitorie**

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art. 56:
 - a) **comma 3** I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con l'esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 30 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
 - b) **comma 4** Per le occupazioni di cui all'art. 24, comma 1 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
 - c) **comma 11 bis** Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti della spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
 - d) **comma 5** Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Articolo 36 **Contenzioso**

1. Contro gli atti di accertamento e ammesso ricorso:
 - a) Al Direttore Regionale delle entrate sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

Articolo 37 **Funzionario Responsabile**

1. Al funzionario responsabile, designato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 507/93, sono attribuite la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario responsabile con apposita relazione dovrà evidenziare le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglior funzionamento del servizio.

Articolo 38 **Tassa di smaltimento giornaliera**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è dovuta, oltre alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa giornaliera di smaltimento rifiuti di cui all'art. 77 del D.Lgs 507/93 nella misura che sarà stabilita dal Regolamento per la riscossione della tassa smaltimento rifiuti.

2. L'obbligo di denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art .50 del citato D.Lgs. o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

Articolo 39 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
2. Con decorrenza 01.01.1994 il presente Regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 371/5 del 23.12.1987 e successive modificazioni ed integrazioni.

NOTE

- (1) *Testo previgente: "Occupazioni effettuate dalla Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica";*
- (2) *commi 2 e 3 aggiunti con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005;*
- (3) *, (4) articoli abrogati con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005*
- (5) *2° comma sostituito con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005;*
- (6) *articolo modificato con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005;*
- (7) *articolo abrogato con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005;*
- (8) *comma 1bis aggiunto con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005;*
- (9) *articolo sostituito con delibera C.C. N. 9 del 21/02/2005;*
- (10) *articolo modificato con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005;*
- (11) *articolo sostituito con delibera C.C. n. 9 del 21/02/2005*